

COMUNE DI VIGNOLA
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello unico

**VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN ADEGUAMENTO ALLA L .R. 1/2000
INTRODUZIONE DELL'ART. 37 BIS "REQUISITI STRUTTURALI DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DI INIZIATIVA PRIVATA"**

RELAZIONE TECNICA

Il Nido è un servizio educativo di interesse pubblico indispensabile, volto a favorire l'armonico sviluppo psico/fisico e sociale del bambino. Quale istituzione fortemente radicata nella comunità locale, il nido può ormai essere proposto attraverso tipologie diverse ora non più sperimentali (micro-nidi o asili aziendali) che possono sempre più rispondere alle esigenze delle famiglie, in considerazione dei tempi di lavoro dei genitori e delle esigenze del territorio in cui è collocato e, nel caso dei nidi aziendali, ridurre i tempi di accompagnamento dei figli con un notevole evidente vantaggio per tutti gli abitanti e/o lavoratrici/lavoratori.

A solo titolo di inquadramento si ricorda che l'aumento del tasso di natalità influisce immediatamente sull'organizzazione e la gestione del servizio dei Nidi d'infanzia; i dati relativi ai bambini residenti di età da 0 a 2 anni sono:

al 31/12/04, 635, al 31/12/05, 666 e al 31/12/06, 738, la proiezione al 2015 è di 819. Ovviamente non tutti i nuovi nati vengono iscritti all'asilo nido, in ogni caso la copertura dell'offerta è di circa il 27% (il livello di copertura media nazionale è del 9%). Benché nel nostro territorio comunale siano attive tre strutture pubbliche adibite ad asilo nido, già frequentate da 171 bambini (Cappuccetto Rosso 60 bambini, Quarantaquattro gatti 60 bambini e Le Coccinelle 51) oltre al realizzando nuovo Nido al Poggio e ad una piccola struttura privata, un nido parrocchiale nella zona di Brodano che ne accoglie 23, rimangono ancora in lista d'attesa presuntivamente 55/60 bambini, quota al momento estremamente variabile che solo all'approssimarsi del mese di settembre generalmente acquista un valore preciso.

Al fine di espandere e qualificare l'offerta complessiva dei servizi per la prima infanzia di cui vi è un assoluto bisogno, la L.R. 1/2000 e s.m. "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", e l'allegato A della sua "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" (rif.: Del. C.R. 646/2005), detta i criteri generali per la realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi educativi suddetti e grazie ad essa diventa più semplice aprire strutture come i Nidi e Micro-nidi (min 6 - max 14 bambini) privati autorizzati ed i Nidi aziendali, che possono così coprire la capienza dei posti disponibili anche attingendo dalle liste di attesa; resta comunque in capo ai Comuni il compito di valutare l'ammissibilità delle proposte formulate e l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

Rimangono estremamente prescrittive le indicazioni fornite dalla Direttiva succitata relative ai requisiti e all'ubicazione della struttura che dovrà essere adeguatamente protetta da fonti di inquinamento, garantire il rapporto diretto con l'esterno ma non collocata in seminterrati, con uno spazio esterno (30 mq di spazio esterno a bambino ridotti a 10 mq nei centri storici) recintato e di uso esclusivo dei bambini in cui sia garantita la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della

sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo. All'interno vi devono essere spazi destinati alle attività dei bambini (7,5 mq netti per bambino) e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Il Regolamento Edilizio fissa i requisiti perché siano considerate abitabili le costruzioni o parti di esse e costituisce quindi un riferimento fondamentale anche nel settore degli asili nido, nella specie di iniziativa privata, ad oggi non contemplati dalla nostra vigente cultura regolamentare.

Al fine quindi di assicurare criteri e norme a tutela della salute e benessere pubblico, si rende opportuno aggiornare il nostro Regolamento anche per questa specifica tipologia di servizio e attività adeguando i disposti regolamentari comunali ai già collaudati disposti della suddetta legge regionale inserendo uno specifico articolo relativo ai "REQUISITI STRUTTURALI DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DI INIZIATIVA PRIVATA" (art.37 bis). In esso viene fatto esplicito riferimento alla L.R. 1/2000 a cui ci si vuole adeguare e viene comunque specificato che il parere dell'AUSL è da intendersi obbligatorio.

Con specifico autonomo e conseguente provvedimento di variante alle NTA del vigente PRG, verranno poi altresì individuate le compatibilità delle Zone urbanistiche, ove poter assentire l'insediamento di tali nuove strutture.

Tanto dovuto,

Il Dirigente
arch. Corrado Gianferrari